

**BOZZE DI STAMPA**

**4 marzo 2020**

**N. 3 ANNESSO**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3,  
recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale  
sul lavoro dipendente (1698)**

## **EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

**1.8**

BOTTICI

**Ritirato**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «riconoscono» con la  
seguinte: «liquidano».*

---

**1.7 (testo 2)/100**

DE BERTOLDI

*All'emendamento 1.7 (testo 2), alla lettera b) sostituire le parole« in otto  
rate» con le seguenti "in dodici rate"*

---

## **1.7 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, dopo la parola: « riconoscono» aggiungere le seguenti: « in via automatica»;*

*b) al terzo periodo, sostituire le parole: « in quattro rate» con le seguenti: « in otto rate»*

---

## **1.19/100**

RIVOLTA, MONTANI, SIRI, SAVIANE

*All'emendamento 1.19, sostituire le parole: « di cui al comma 1» con le seguenti: « nelle modalità di detrazione fiscale, di cui al comma 1».*

Conseguentemente:

*a) Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. In vista di una revisione strutturale delle detrazioni fiscali, l'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

"1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro nell'anno di importo pari a 1.200 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro".

1-bis. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, la parte della detrazione di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, che non trovasse capienza nell'imposta lorda, tenendo conto anche di tutte le altre detrazioni eventualmente spettanti, è riconosciuta a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, a condizione che l'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del contribuente non sia superiore a 28.000 euro, aumentato di ulteriori 12.000 per ogni familiare fiscalmente a carico.

*b) sostituire il comma 2 con il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal 1 luglio 2020 e trovano applicazione con riguardo alle prestazioni rese dal 1 luglio 2020.»*

*c) al comma 3 dell'articolo 1, dopo le parole "riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo" sono inserite le parole "di cui al comma 1-*

bis" e dopo le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 1-bis";

d) al comma 4 dell'articolo 1, le parole "ai sensi del comma 1" sono sostituite con le parole "ai sensi del comma 1-bis"

e) all'articolo 3 il comma 1 è abrogato.

---

## **1.19**

LA COMMISSIONE

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il trattamento integrativo» inserire le seguenti «di cui al comma 1».*

---

## **1.9**

BOTTICI

### **Ritirato**

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È fatta salva per i dipendenti beneficiari del trattamento integrativo, in accordo con il sostituto d'imposta, la facoltà di optare per l'erogazione complessiva in un'unica soluzione annuale in sede di conguaglio.».*

---

## **1.10**

BOTTICI

### **Ritirato**

*Al comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G1.2**

DRAGO

#### **Ritirato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure volte ad abbattere il cuneo fiscale sul lavoro dipendente;

considerato che:

il cuneo fiscale consiste nel rapporto percentuale fra la somma di imposte sul reddito, contributi sociali posti a carico del lavoratore e contributi posti a carico del datore di lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, ed il costo del lavoro totale;

l'articolo 38 della Costituzione stabilisce al comma 2 che i lavoratori hanno diritto alla previsione e all'assicurazione di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria;

l'erogazione delle prestazioni previdenziali è garantita dallo Stato attraverso forme di previdenza obbligatoria contro quegli eventi che possano impedire al cittadino di svolgere l'attività lavorativa. Queste forme di previdenza sono obbligatorie proprio perché l'adesione al sistema previdenziale, finanziato mediante prelievi contributivi il cui onere grava tanto sul prestatore di lavoro quanto sul datore, non è in alcun modo rimessa ad una libera scelta né del lavoratore, né del datore di lavoro;

al fine di rendere noto l'avvio del rapporto di lavoro, con le conseguenti obbligazioni, ogni datore è tenuto ad inoltrare, con la sola eccezione dei casi di urgenza e forza maggiore, una comunicazione telematica ai soggetti pubblici preposti entro la mezzanotte del giorno precedente all'avvio di tale rapporto, a pena di sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, nonché dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, qualora la condotta omissiva del datore venga posta in essere nel quadro di un rapporto non autorizzato di somministrazione, e dall'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, qualora la condotta omissiva del datore sia posta in essere in relazione ad un rapporto di lavoro inquadrabile nel contesto di un appalto illecito;

dopo un precedente inasprimento posto in essere con la legge 28 luglio 2006, n. 248, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie poste

a carico del datore che impieghi lavoratori non registrati nel Libro Unico del Lavoro sono poi state ulteriormente maggiorate dall'articolo 1, comma 445, lettere d) e f), della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, ha recepito le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, avviando apposite procedure finalizzate ad istituire uno specifico codice tributo;

considerato inoltre che:

nonostante gli interventi normativi, ancora troppi sono in Italia i casi deprecabili nei quali datori di lavoro senza scrupoli, addirittura a seguito di diversi accertamenti ispettivi, continuano ad impiegare lavoratori non regolarmente registrati nel Libro Unico del Lavoro allo scopo di non versare, in tutto o in parte, i contributi ed i premi previsti dall'Ordinamento per garantire la previdenza e l'assistenza obbligatorie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, a carico del datore che impieghi lavoratori irregolari in numero non superiore al trenta per cento degli occupati totali della sua azienda, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie crescenti in relazione al numero di accessi ispettivi che abbiano accertato le irregolarità, fino a contemplare aggravati contributivi e, nei casi più gravi, adeguate sanzioni penali di carattere detentivo;

a valutare l'opportunità di prevedere, per i casi di elusione contributiva relativi a rapporti di lavoro dipendente o part time accertati con attività ispettiva, un ricalcolo dei relativi contratti e delle ore di lavoro degli occupati con conseguente incremento degli oneri contributivi, prevedendo che, al termine del periodo d'imposta, ove accertata la regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti, venga rilasciato un certificato di regolarità fiscale che conferisca al contribuente che non abbia già aderito a condoni fiscali il diritto ad ottenere una detrazione delle imposte versate nell'anno di imposta precedente.

---

### **G1.3**

DRAGO

### **Ritirato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premessi che:

nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, l'articolo 1 di tale disegno di legge prevede un trattamento integrativo non rilevante ai fini della formazione del reddito IRPEF in favore dei soggetti percettori di redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di alcuni redditi assimilati, a condizione che il valore dell'imposta lorda calcolata su tali redditi superi l'importo della detrazione spettante per tale tipologia reddituale;

l'articolo 42-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dispone che i certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, vengano rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, ovvero dal medico specialista in medicina dello sport o dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano;

tale disposizione, finalizzata a salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, sopprime l'obbligo di certificazione per attività ludico-motoria e amatoriale di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012 e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, allo scopo di non gravare i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni;

considerato che:

lo svolgimento di attività sportiva non agonistica presso associazioni, federazioni e società sportive è subordinato all'esibizione della fattura di prestazione professionale con cui si attesta l'avvenuto pagamento della certificazione sanitaria;

ai fini dello svolgimento delle attività sportive non agonistiche, ancora troppo diffuso risulta il ricorso a certificazioni mediche rilasciate da medici di base senza emissione alcuna della relativa fattura,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere obbligatoria, ai fini dello svolgimento di attività sportiva non agonistica presso associazioni, federazioni e società sportive, l'esibizione della fattura rilasciata per la prestazione professionale.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 2

#### 2.10 (testo 2)/100

DE BERTOLDI

*sostituire le parole «in otto rate di pari ammontare» con le seguenti: «in dodici rate di pari ammontare»*

---

#### 2.10 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le seguenti: «in otto rate di pari ammontare».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G2.1

DRAGO

#### Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a ridurre la tassazione sul lavoro prevedendo, da un lato, il riconoscimento di un trattamento integrativo e, dall'altro, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche;

in particolare l'articolo 2 prevede una detrazione, a carattere temporaneo, di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000

euro e decrescente in modo lineare fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a 40.000 euro;

considerato che:

con il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono state definite disposizioni in materia di processo tributario mentre con i decreti legislativi n. 241 e n. 462 del 1997 sono state individuate rispettivamente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e disposizioni di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

dalla normativa citata è scaturito un contenzioso giudiziario reso estremamente complesso dal parallelo svolgimento sia di un contenzioso tributario, di competenza della giurisdizione tributaria, sia di un contenzioso contributivo, di competenza della giurisdizione ordinaria e, in particolare, di quella del lavoro;

tali criticità si traducono in molteplici problemi di coordinamento tra i due contenziosi che possono addirittura comportare giudicati completamente diversi tra quelli concernenti l'aspetto tributario e quelli concernenti il recupero dei contributi previdenziali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a disporre la sospensione del giudizio di competenza della giurisdizione ordinaria in attesa della definizione del procedimento tributario, evitando così il rischio di conflitti tra i giudicati.

---